



Milano, 30 aprile 2013

Prot. n.

Spett.le

Comune di Milano

Alla c.a. Sindaco

Avv. Pisapia Giuliano

Via Tommaso Marino, 7

20121 Milano

r.r.

Spett.le

Comune di Milano

Direzione Generale Attività Produttive e Marketing Territoriale

c.a. Dott. Salimbeni Alessandro

Via Larga 12

20122 Milano

r.r.

Oggetto: Istanza applicazione sanzione amministrativa ex art. 23 Legge 104.1992 per discriminazione subita da persona con disabilità in locale di pubblico spettacolo

Nella nostra quotidiana attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità riceviamo la segnalazione di un grave episodio di discriminazione subito da una ragazza con disabilità, sig.ra F.C., residente a XXXX (Bg) in occasione di un concerto tenutosi il 18 marzo 2013 presso il locale Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano.

La ragazza, persona con disabilità motoria ed in carrozzina - dopo aver acquistato il biglietto del concerto dalla Vivo Concerti S.r.l. (con sede in Milano, Piazza della Repubblica 16) e dopo aver

Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità

Associazione di Promozione Sociale

iscritta al registro provinciale delle APS con decreto n° 187 del 02/03/2010 – RG n° 2366/2010 n°184

Via Livigno, 2 – 20158 Milano – tel 02 65 70 425 – fax 02 65 70 426 - e.mail segreteria@ledha.it

Internet www.ledha.it - www.personecondisabilita.it

Cod. Fis. 80200310151

ricevuto per iscritto in più occasioni rassicurazioni sulla possibilità di accedere al locale e di partecipare al concerto – in realtà una volta giunta all'ingresso del locale, si accorgeva dell'impossibilità di accedervi a causa delle presenza di barriere architettoniche costituite da rampe di scale e pertanto era costretta a rinunciare a partecipare al concerto.

L'episodio di cui è stata vittima la ragazza costituisce indubbiamente una **discriminazione** che, oltre a comportare le conseguenze civilistiche stabilite dalla recente Legge 67.2006 a carico dell'autore della condotta discriminatoria, viene anche punita con una **sanzione amministrativa** da parte degli organi deputati al controllo delle attività turistiche e di pubblico spettacolo, così come stabilito dall'**art. 23 ultimo comma della Legge 104.1992**.

La nostra richiesta di sanzione amministrativa giunge a distanza di qualche settimana dall'episodio contestato in quanto si è concesso un certo lasso di tempo alle due società coinvolte dall'episodio per metterle nelle condizioni di eliminare gli effetti della discriminazione, impegnandosi a garantire il superamento delle barriere presenti con degli adeguamenti ragionevoli. In realtà ciò non è avvenuto.

Infatti la **società titolare del locale di pubblico spettacolo** (Magazzini Generali S.r.l. con sede in Milano Via Pietrasanta 14) non solo non ha provveduto a dare alcuna risposta scritta alle nostre contestazioni, ma telefonicamente uno dei suoi responsabili ha respinto ogni addebito sostenendo che nel loro locale l'accessibilità è sempre stata garantita da un servizio di "buttafuori" consistente nel sollevamento delle carrozzine a braccia. Relativamente allo specifico episodio contestato è stato sostenuto che in quel caso la ragazza non ha potuto assistere al concerto in quanto la sua carrozzina era particolarmente pesante.

La società presunta titolare della licenza di pubblico spettacolo per quel concerto, pertanto, invece che ammettere la propria responsabilità nell'aver creato una discriminazione a danno di una ragazza con disabilità, sostiene che nessuna discriminazione possa essere ad essa addebitata, in quanto ritiene che il suo sistema di accessibilità sia adeguato a garantire un trattamento non differenziato ...

Nel richiedere l'applicazione di questa sanzione amministrativa, Vi ricordiamo come la Legge 104.1992 (Legge quadro sull'handicap) ed in generale tutto il diritto antidiscriminatorio (Legge 67.2006 e Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità) configurano una condotta discriminatoria a prescindere dal riscontro di un concreto intento discriminatorio (è sufficiente riscontrare un effetto di esclusione o limitazione nel godimento di alcuni diritti) e a prescindere dal

riscontrato rispetto formale della normativa anti-barriere architettoniche. In altre parole, il formale rispetto della normativa anti-barriere non può costituire alcuna giustificazione per rendere legittima una situazione in cui una persona con disabilità viene esclusa da uno spettacolo aperto a tutti.

Fatta questa breve premessa in fatto ed in diritto

C H I E D I A M O

Che codesta amministrazione comunale proceda ad applicare al titolare della licenza per pubblico spettacolo la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 23 Legge 104.1992 con l'irrogazione di una ammenda e la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi

Rimaniamo in attesa di un riscontro scritto entro 30 giorni - e di una previa comunicazione del responsabile e dei tempi massimi di conclusione del procedimento a sensi e per gli effetti cui alla L. 241/1990 - trascorso il quale ci riserviamo ogni azione per il rispetto dei diritti e degli interessi di F.C. e di tutte le persone con disabilità che in futuro vorranno recarsi presso i Magazzini Generali per assistere ad un concerto.

Distinti saluti

Avv. Gaetano De Luca – Servizio Legale Ledha